

# Circolare Notiziario (versione breve) n. 7/2021

27 luglio 2021

ISSN 2465-3543

## SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



- ♦ [Proroga versamenti fiscali 2021](#)
- ♦ [Canoni di locazione non riscossi dal 2020](#)
- ♦ [Bonus vacanze](#)
- ♦ [Domanda per il contributo a fondo perduto alternativo](#)
- ♦ [Check list contributi e altri aiuti](#)
- ♦ [Novità dal 1.07.2021 per le vendite a distanza](#)
- ♦ [Assegno temporaneo per figli minori a carico](#)

Pag. 2

Pag. 3

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 7

Pag. 8



- ♦ [Principali adempimenti mese di agosto 2021](#)
- ♦ [Principali adempimenti mese di settembre 2021](#)

Pag. 9

Pag. 12



## [In evidenza](#)

**PIN INPS  
UTILIZZABILE SOLO  
FINO AL 1.09.2021**

- Da settembre non sarà più utilizzabile il Pin Inps. A un anno dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni sull'utilizzo degli strumenti di identificazione più sofisticati, l'istituto di previdenza fissa il termine ultimo: 1.09.2021. Da tale data, pertanto, saranno utili le sole credenziali Spid, Cie e Cns, mentre non sarà più consentito l'accesso tramite Pin a servizi online con profili diversi da quello di cittadino (cioè a imprese, professionisti, pubblica amministrazione).

**Proroga versamenti fiscali 2021**

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché dell'Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, che scadono **al 30.06.2021, sono prorogati al 20.07.2021**. La legge di conversione del D.L. 73/2021 ha successivamente prorogato tale scadenza al 15.09.2021, senza possibilità di ricorrere all'ulteriore differimento dei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti interessati	Con proroga		Senza proroga	
	Pagamenti (saldo e 1 <sup>a</sup> rata acconto)		Pagamenti (saldo e 1 <sup>a</sup> rata acconto)	
	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Persone fisiche</b> che:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- pur potendo compilare il modello 730, non possono presentarlo;</li> <li>- devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);</li> <li>- devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>30.06.2021</b></li> <li>• <b>15.09.2021<sup>4</sup></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>30.07.2021<sup>3</sup></b></li> <li>• <b>15.09.2021<sup>4</sup></b></li> </ul>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.07.2021<sup>3</sup></b>
<b>Persone fisiche</b> non rientranti nei casi precedenti. <b>Società di persone.</b>				
<b>Soggetti Ires</b> Con obbligo di redazione del bilancio, approvato <b>entro 120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio. Senza obbligo di redazione del bilancio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro l'<b>ultimo giorno del 6° mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo di imposta.</li> <li>• <b>15.09.2021<sup>4</sup></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro i 30 giorni successivi.</li> <li>• <b>15.09.2021<sup>4</sup></b></li> </ul>	Entro l' <b>ultimo giorno del 6° mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo di imposta.	Entro i 30 giorni successivi.
Soggetti Ires che approvano il bilancio <b>oltre 120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 Codice Civile.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro l'<b>ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio</b> o del termine ultimo di approvazione.<sup>1</sup></li> <li>• <b>15.09.2021<sup>4-5</sup></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro i 30 giorni successivi.</li> <li>• <b>15.09.2021<sup>4-5</sup></b></li> </ul>	Entro l' <b>ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio</b> o del termine ultimo di approvazione. <sup>1-2</sup>	Entro i 30 giorni successivi.
<b>Note</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'<b>anno solare</b>, è il 29.06.</li> <li>2. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29.06.2021, la società deve comunque effettuare i versamenti entro il <b>20.08.2021</b> (il 31.07.2021 cade di sabato).</li> <li>3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (<b>Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E</b>).</li> <li>4. <b>Per i soggetti Isa sono prorogati al 15.09.2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono dal 30.06 al 31.08.2021. Non sembra però possibile un ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.</b></li> <li>5. La proroga si applica nel caso in cui l'approvazione del bilancio sia intervenuta sia a maggio che a giugno (o nei casi in cui l'assemblea non abbia approvato il bilancio).</li> </ol>			

27 luglio 2021



## Canoni di locazione non riscossi dal 2020

In base alla regola generale di cui all'art. 26 del Tuir (applicabile anche alle imprese ai sensi dell'art. 90 del Tuir) i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione; pertanto, per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale percezione di un provento. Per effetto della modifica apportata dall'art. 5-quinquies D.L. 34/2019 all'art. 26 Tuir, **relativamente ai contratti stipulati dal 2020**, per la detassazione dei canoni non percepiti per locazione di **immobili abitativi non si deve più attendere la convalida di sfratto, in quanto è sufficiente l'intimazione di sfratto per morosità o l'ingiunzione di pagamento**. Il D.L. 41/2020 ha infine disposto che le disposizioni di cui all'art. 3-quinquies D.L. 34/2019 concernenti la sospensione della tassazione dei redditi fondiari derivanti dai canoni di locazione non riscossi, di immobili a uso abitativo, **purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento**, hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione **non percepiti a decorrere dal 1.01.2020**. È pertanto abrogato il vincolo di applicabilità ai soli contratti **stipulati a decorrere dal 1.01.2020**.

<b>REGOLA</b>	I redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo delle persone fisiche.	Indipendentemente dalla percezione.
<b>CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La rilevanza del canone pattuito, anziché della rendita catastale, opera fin quando risulta in essere il contratto di locazione.</li> <li>Solo a seguito della cessazione della locazione, per scadenza del termine ovvero per il verificarsi di una causa di risoluzione del contratto, il reddito è determinato sulla base della rendita catastale<sup>1</sup>.</li> </ul>	
<b>CANONI NON PERCEPITI</b>	<p><b>Comunicazione risoluzione anticipata del contratto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La risoluzione anticipata del contratto deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante modello RLI.</li> <li>È necessario versare la relativa imposta di registro con il modello F24, elementi identificativi, ovvero attraverso i servizi telematici dell'A.E.</li> <li>L'imposta di registro non è dovuta se si è optato per il regime della cedolare secca.</li> </ul> <p><b>Locazioni di immobili ad uso abitativo<sup>2</sup></b></p> <p><b>Canoni non percepiti fino al 31.12.2019:</b> i redditi <b>non percepiti</b> derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo non concorrono a formare il reddito a partire dal periodo d'imposta in cui <b>si è concluso il procedimento giurisprudenziale di convalida di sfratto</b> per morosità del conduttore.</p> <p><b>Canoni non percepiti dal 2020:</b> i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se <b>non percepiti</b>, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata <b>dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento</b>.</p> <p><b>Dal momento in cui si considera comprovata la mancata percezione dei canoni</b> è riconosciuto un credito d'imposta, di ammontare pari alle imposte versate sui canoni non percepiti degli anni precedenti.</p> <p><b>Locazioni di immobili ad uso non abitativo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il relativo canone, ancorché non percepito, deve essere comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo.</li> <li>Le imposte assolute sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate<sup>3</sup>.</li> </ul>	Si dichiara la sola rendita catastale <sup>4</sup> .
<b>CANONI MATURATI PER COMPETENZA E NON PERCEPITI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ai fini dell'imposizione diretta, per le locazioni d'immobili <b>non abitativi</b>, il legislatore tributario ha previsto la regola generale secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione; ne consegue che anche per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale percezione del provento. Pertanto, il relativo canone è dichiarato, ancorché non percepito, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo.</li> <li>Con la risoluzione del contratto e/o la convalida di sfratto, la locazione cessa e i canoni non possono più concorrere alla formazione del reddito d'impresa.</li> <li>Inoltre, i canoni maturati per competenza e non riscossi possono essere dedotti come perdite su crediti, se sia altrimenti dimostrata la certezza della insolvenza del conduttore debitore e quindi la deducibilità della perdita.</li> </ul>	

**Note**

- Art. 1596 C.C. (fine della locazione per lo spirare del termine); art. 1454 C.C. (diffida ad adempiere); art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).
- Art. 55 L. 392/1978 - Termine per il pagamento dei canoni scaduti** - La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'art. 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di 3 volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice ... (*omissis*) .... il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
- La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 362/2000, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 (ora art. 26) del Tuir in quanto il sistema di tassazione che presiede alle locazioni non abitative non risulta gravoso e irragionevole dal momento che il locatore può utilizzare tutti gli strumenti previsti per provocare la risoluzione del contratto di locazione (dalla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C., alla risoluzione a seguito di diffida ad adempiere ex art. 1454, alla azione di convalida di sfratto ex artt. 657 e ss C.p.c.) e far "riespandere" la regola generale di attribuzione del reddito fondiario basata sulla rendita catastale (*Circ. 11/E/2014*).
- Nel caso di percezione solo di alcuni canoni, anche questi ultimi devono essere indicati in quanto l'Irpef è calcolata sul maggiore importo tra la rendita catastale rivalutata e i canoni effettivamente percepiti.



## Bonus vacanze

Il D.L. 34/2021 ha istituito il "tax credit vacanze", un bonus da richiedere entro il 31.12.2020, in favore delle famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a € 40.000,00 da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed & breakfast, nonché il pagamento di servizi offerti dalle agenzie di viaggi e tour operator (novità introdotte dal D.L. 73/2021). Il decreto "Milleproroghe" ha prorogato al 31.12.2021 il termine di utilizzo dell'agevolazione. Pertanto, chi ha richiesto il bonus dal 1.07 al 31.12.2020 ha tempo per utilizzarlo fino al 31.12.2021. Può usufruirne un solo componente per nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la [guida](#) aggiornata per fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il bonus vacanze, illustrando modalità e adempimenti.

### COSA DEVE FARE IL CITTADINO

- Dopo avere ricevuto la conferma di poter usufruire dell'agevolazione, il richiedente, o un altro componente del suo nucleo familiare, può utilizzare il bonus come segue:
  - lo sconto, una sola volta entro il 31.12.2021 presso una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all'iniziativa o presso un'agenzia di viaggi o un tour operator per l'acquisto di un servizio turistico reso in Italia;
  - la detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata per l'anno di imposta 2020 o 2021, in funzione dell'anno di utilizzo del bonus;
  - l'80% del bonus è erogato sotto forma di sconto immediato sull'importo dovuto per il servizio;
  - il restante 20% è erogato sotto forma di detrazione d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020 o 2021, in funzione dell'anno di utilizzo del bonus. L'eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d'imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato o, in alternativa al codice univoco, esibire il QR code.

Quest'ultimo può essere visualizzato su smartphone (o altro dispositivo mobile) accedendo all'app IO nella sezione "Pagamenti" o come immagine condivisa dal familiare che ha richiesto il bonus.

Per applicare lo sconto il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all'importo del corrispettivo dovuto, in un'apposita sezione della procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (seguendo il percorso "La mia scrivania - Servizi per - Comunicare").

Il fornitore del servizio turistico (struttura ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator), per poter applicare lo sconto al momento dell'incasso, deve accedere all'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate o mediante l'identità digitale SPID, la Carta di identità elettronica (CIE 3.0) o la Carta Nazionale dei Servizi.

- Se il fornitore è una società (o comunque un soggetto diverso dalla persona fisica), la procedura web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone fisiche registrate come "gestori incaricati" o come "incaricati", questi ultimi appositamente autorizzati dai gestori stessi.
- Questi utenti potranno accedere all'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (identificandosi con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, mediante l'identità digitale SPID, la CIE o la Carta Nazionale dei Servizi), scegliere di operare per la società (scelta dell'utenza di lavoro) e accedere all'applicazione.

- Il fornitore inserisce i seguenti dati:
  - il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente;
  - il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale;
  - l'importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare).
- La procedura verifica lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l'applicazione fornisce l'importo dello sconto effettivamente applicabile e l'importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l'applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema. È possibile consultare anche l'elenco di tutte le comunicazioni inviate.
- A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l'applicazione del limite annuale.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'acquisizione del modello.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (per esempio, ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali).

Codice tributo: 6915

In alternativa all'utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d'imposta - totalmente o parzialmente - a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Il credito d'imposta non utilizzato dal cessionario, in tutto o in parte, può essere oggetto di ulteriori cessioni di credito.

La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

### COSA DEVE FARE L'ESERCENTE

27 luglio 2021



## Domanda per il contributo a fondo perduto alternativo

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per chiedere il contributo a fondo perduto alternativo di cui all'art. 1, cc. 5-15 D.L. 73/2021, con le relative istruzioni. Dal 5.07.2021 e fino al 2.09.2021 i contribuenti interessati possono presentare domanda tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7.07.2021. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet anche una guida ai contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni-bis.

### DOMANDA

- La trasmissione dell'istanza può essere effettuata dal **5.07.2021 e non oltre il 2.09.2021**.
- La procedura web è resa disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 5.07.2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7.07.2021.

### Tavola

- **Entro il 2.09.2021, in caso di errore**, sarà possibile presentare una nuova domanda per sostituire quella errata.
- Per chi utilizzerà il portale Fatture e Corrispettivi sarà possibile accedere tramite le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall'Agenzia per l'utilizzo dei servizi telematici Entratel e Fisconline.
- L'invio può avvenire anche tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo.

### Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto alternativo decreto Sostegni-bis



#### ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS PER LE ATTIVITA' STAGIONALI

(Art. 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

SOGGETTO RICHIEDENTE	Codice fiscale	SETTORI		
		Agricoltura	Pesca e acquacoltura	Altri settori
	Eredè che prosegue l'attività del de cuius/trasformazione	Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata		
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA	Codice fiscale	Codice carica		
		1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica 2 se rappresentante di richiedente minore/interdetto		
REQUISITI	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021			
	Fino a euro 100.000			
	Superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000			
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019			
	Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000			
	Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000			
	Superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000			
	Importo medio mensile dal fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020			,00
	Importo medio mensile dal fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021			,00
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 (da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework)	Il sottoscritto richiedente/rappresentante del richiedente consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.			
	DICHIARA			
	A) <input type="checkbox"/> che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1*", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", par. 4) e che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1*", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, incluso il contributo determinato con la presente istanza (se nel riquadro "Sezione Temporary Framework contributo" è barrata la casella "Sez. 3.1**"), non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione della Commissione europea (C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021), pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura;			
	oppure			
	B) <input type="checkbox"/> che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1*", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", par. 4) e che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1*", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, supera, per effetto del contributo determinato con la presente istanza, i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione della Commissione europea (C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021), pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura. Pertanto, ai fini del rispetto dei predetti limiti, il contributo richiesto è pari all'importo indicato nel campo "Minor importo richiesto".			
	C) <input type="checkbox"/> che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.			
	D) <input type="checkbox"/> di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, saranno recuperati con gli interessi per il recupero e che l'eventuale rinuncia al recupero è computata ai fini dei massimali di aiuto.			
	E) <input type="checkbox"/> che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.			
	F) <input type="checkbox"/> che fa parte di un'impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework dall'impresa unica, elencati nel quadro A, incluso il contributo determinato o richiesto (in caso di compilazione del campo "Minor importo richiesto") con la presente istanza, non supera i limiti massimi di cui alla precedente lettera A).			
	FIRMA			

#### ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALTERNATIVO DECRETO SOSTEGNI-BIS



## Check list contributi e altri aiuti

Si presenta una check list per il monitoraggio degli aiuti Covid percepiti dai clienti, a supporto dell'attività degli studi professionali.

Contribuente		Anno			
Tipologia		Importo	Richiesto	Incassato	Data
Contributo a fondo perduto del decreto Rilancio	Art. 25 D.L. 34/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contributo a fondo perduto per attività economiche "al dettaglio" nei centri storici	Art. 59 D.L. 104/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contributo a fondo perduto del decreto Ristori	Art. 1 D.L. 137/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Detassazione di contributi/indennità/ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19	Art. 10-bis D.L. 137/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contributo a fondo perduto del decreto Ristori-bis	Art. 2 D.L. 149/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione	Art. 2 D.L. 172/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	Art. 28 D.L. 34/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bonus botteghe e negozi	Art. 65 D.L. 18/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spese di sanificazione e acquisto DPI (dispositivi di protezione individuale)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 125 D.L. 34/2020</li> <li>• Art. 31 D.L. 104/2020</li> </ul>	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro	Art. 120 D.L. 34/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle PMI (investitori)	Art. 26 D.L. 34/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indennità forfetarie INPS/Casse profess. di € 600/€ 1.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 27 e 44 D.L. 18/2020</li> <li>• Art. 84 D.L. 34/2020</li> <li>• Artt. 9 e 13 D.L. 104/2020</li> </ul>	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Esenzione dal versamento della 1° rata dell'acconto dell'Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019	Art. 24 D.L. 34/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Imu - Esenzione di determinati immobili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 177 D.L. 34/2020</li> <li>• Art. 78 D.L. 104/2020</li> </ul>	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Imu - Cancellazione 2° rata 2020	Art. 9-bis D.L. 137/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altri contributi regionali a fondo perduto	-	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altri contributi comunali a fondo perduto	-	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Artigiancassa - consorzi fidi e mediocredito	Contributi a fondo perduto	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Invitalia/sviluppo Italia - Sace/Simest - fondo Pmi:	Contributi a fondo perduto	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Prima rata acconto Irap 2020	Art. 24 D.L. 34/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Il sottoscritto, dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dallo Studio ..... circa le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla mancata indicazione nel modello Redditi delle somme percepite a titolo di contributi a fondo perduto inerenti la pandemia Covid-19

**dichiara**

di non avere richiesto o ricevuto altri contributi a fondo perduto oltre quelli indicati nel presente prospetto.

Data .....

Firma cliente .....



[CHECK LIST CONTRIBUTI E ALTRI AIUTI \(COMPILABILE\)](#)



## **Novità dal 1.07.2021 per le vendite a distanza**

A seguito della pubblicazione nella G.U. del 15.06.2021 del D. Lgs. 25.05.2021, n. 83 è stata recepita la Direttiva UE n. 2455/2017 in tema di vendite a distanza ovvero per corrispondenza e servizi digitali. Tali novità entreranno in vigore dal prossimo 1.07.2021, ancorché risultino necessari dei chiarimenti ministeriali sia per identificare l'ambito oggetto della disposizione normativa in esame, nonché i profili operativi.

### ASPETTI NORMATIVI

#### **Vendite a distanza intracomunitarie di beni**

Si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 72 D.P.R. 633/1972 (esempio: le cessioni di beni effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, NATO), ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

#### **Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi**

Si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione Europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 72 D.P.R. 633/1972, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

### ESCLUSIONI

• **Non rientrano nei concetti sopra evidenziati:**

- le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- le cessioni di beni da installare, montare o assemblare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.

### VENDITE A DISTANZA

Il commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C (quindi, nei confronti di non soggetti passivi Iva), qualora sussistano i presupposti più sopra descritti, rientra nel concetto di vendite a distanza.

**Le novità a decorrere dal 1.07.2021 sono applicabili a tutte le vendite a distanza (come sopra descritte) indipendentemente dal fatto che l'acquisto sia online (e-commerce), per telefono, fax ovvero altri canali di acquisto.**

### AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE REGOLE IVA DAL 1.07.2021

- Le novità introdotte ad opera del D. Lgs. 83/2021, con effetto 1.07.2021, riguardano:
  - le vendite a distanza **intracomunitarie di beni**, di cui al nuovo art. 38-bis, cc. 1 e 3 D.L. 331/1993;
  - le vendite a distanza di **merci e beni importati da Paesi terzi** o da territori terzi, di cui al nuovo art. 38-bis, cc. 2 e 3 D.L. 331/1993;
  - le **cessioni** domestiche di beni da parte di soggetti passivi **non stabiliti nella UE a consumatori privati**, facilitate tramite interfacce elettroniche;
  - le **forniture di servizi a consumatori privati** da parte di soggetti passivi **non stabiliti nella UE** (oppure stabiliti nella UE, ma non nello Stato membro di consumo).

• Non è chiaro, e su questo dovrà necessariamente intervenire l'Amministrazione Finanziaria con un chiarimento ufficiale, se nella nuova disposizione normativa rientrino anche:

- le vendite a distanza poste in essere **dai soggetti forfettari di cui alla L. 190/2014 (al riguardo sembra ragionevole ritenere che tali soggetti siano soggetti alla nuova disposizione in considerazione del fatto che a livello comunitario il regime speciale semplificato trova attuazione nel limite di € 5.000 e non di € 65.000 come previsto attualmente in Italia);**
- **le cessioni di beni usati soggetti al regime del margine (sulla base di precedenti chiarimenti tali cessioni dovrebbero rimanere escluse dal concetto di vendite a distanza);**
- **le cessioni effettuate da parte dei soggetti nel regime speciale Iva in agricoltura.**



27 luglio 2021



## Assegno temporaneo per figli minori a carico

La L. 46/2021 contiene la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale; ciò al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile. Il Governo dovrà adottare, entro il 21.04.2022, uno o più decreti legislativi attuativi dell'assegno unico e universale, che costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili.

In attesa dei decreti attuativi della L. 46/2021, il Governo ha emanato il D.L. 79/2021, che riconosce un assegno temporaneo per i figli minori ai nuclei familiari che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF). L'Inps, con messaggio 2371/2021, ha fornito le prime istruzioni operative in merito alla nuova misura.

Da notare che il D.L. 79/2021 prevede una **maggiorazione degli importi dell'assegno per il nucleo familiare**. In particolare, a decorrere **dal 1.07.2021 e fino al 31.12.2021**, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare, è riconosciuta una maggiorazione di **€ 37,5** per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli, e di **€ 55** per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.

### DURATA

Dal 1.07 al 31.12.2021.

### BENEFICIARI

Nuclei familiari che **non** abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare ANF.

In presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati o in affidato preadottivo.

### MISURA

Assegno temporaneo **su base mensile** riconosciuto dall'Inps nei limiti di spesa previsti.

### DETERMINAZIONE IMPORTO

- L'assegno è determinato in base alla tabella allegata al D.L. 79/2021 che individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.
- In particolare, è prevista:
  - **una soglia minima di ISEE fino a € 7.000**, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a € 167,5 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o 2 figli, ovvero a € 217,8 per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  - **una soglia massima di ISEE pari a € 50.000**, oltre la quale la misura non spetta.
- Gli importi sono **maggiorati di € 50** per ciascun figlio minore **con disabilità**.

### REQUISITI

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio

- Con riferimento ai **requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno**, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
  - essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  - essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  - essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del 18° anno d'età;
  - essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Con riferimento alla **condizione economica**, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

### DOMANDA

- La domanda **deve essere presentata entro il 31.12.2021**, di norma dal genitore richiedente, una sola volta per ciascun figlio, mediante i seguenti canali:
  - portale web dell'Inps;
  - Contact Center Integrato;
  - gli Istituti di patronato.
- Dal 1.07.2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata.

### DECORRENZA

- **Per le domande presentate entro il 30.09.2021** saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
- **Successivamente al 30.09.2021** la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.



27 luglio 2021

31

## SCADENZARIO

**Principali adempimenti mese di agosto 2021\***

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione	
Domenica 1 agosto	Contenzioso	<b>Sospensione feriale dei termini</b> - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014).	
	Accertamento	<b>Sospensione termini</b> - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).	
Martedì 3 agosto	Società non operative	<b>Istanza</b> - Termine di presentazione dell'istanza di disapplicazione per le società non operative o in perdita sistematica.	
Domenica 15 agosto	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.	
		<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.	
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.	
Associazioni sportive dilettantistiche	Iva	<b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).	
		<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
Lunedì 16 agosto	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).	
	Iva	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.	
		<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.	
		<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di luglio 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2021.	
	Sospensione versamenti per Covid	Iva	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
			<b>Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991</b> - Termine di versamento dell'Iva relativa al 2° trimestre 2021, mediante il modello F24.
Imposta sugli intrattenimenti		<b>Ripresa</b> - Versamento della 8ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).	
Imposta sulle transazioni finanziarie		<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.	
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).	

27 luglio 2021



## Principali adempimenti mese di agosto 2021\* (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 16 agosto (segue)	Inps	<p><b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.</p> <p><b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p><b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p><b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2021.</p> <p><b>Cig studi professionali</b> - Termine di versamento della contribuzione al fondo di solidarietà bilaterale relativa al mese di maggio 2021 (Mess. Inps 2265/2021). Entro oggi deve essere effettuato anche il versamento del contributo dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021 (Circ. Inps 77/2021).</p>
	Inail	<p><b>Autoliquidazione</b> - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2020 e all'acconto 2021, devono effettuare il versamento della relativa rata.</p>
Venerdì 20 agosto	Imposte dirette	<p><b>Mod. Redditi 2021</b> - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta possono effettuare il versamento del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, senza la maggiorazione.</p> <p><b>Proroghe</b> - I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuti entro il 30.06.2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva possono effettuare i predetti versamenti entro il 20.08.2021, con la maggiorazione. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, c. 1 del D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 della L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti indicati (DPCM 28.06.2021).</p> <p><b>I termini di versamento sono ulteriormente prorogati al 15.09.2021 dal D.D.L. di conversione del Decreto Sostegni-bis.</b></p>
	Inps	<p><b>Mod. Redditi 2021</b> - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata.</p> <p><b>Contributi Gestione Separata</b> - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2020 e acconto 2021 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps, per i quali sono stati approvati gli ISA.</p> <p><b>I termini di versamento sono ulteriormente prorogati al 15.09.2021 dal D.D.L. di conversione del Decreto Sostegni-bis.</b></p> <p><b>Contributi artigiani e commercianti</b> - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2020 e del 1° acconto per il 2021, con la maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.</p> <p><b>I termini di versamento sono ulteriormente prorogati al 15.09.2021 dal D.D.L. di conversione del Decreto Sostegni-bis.</b></p>
	Enasarco Conai	<p><b>Artigiani e commercianti</b> - Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali con scadenza il 17.05.2021 può essere effettuato entro il 20.08.2021, senza alcuna maggiorazione (art. 47 D.L. 73/2021).</p> <p><b>Versamento</b> - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2021.</p> <p><b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.</p>
Mercoledì 25 agosto	Iva	<p><b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.</p>
Lunedì 30 agosto	Imposte dirette	<p><b>Mod. Redditi 2021</b> - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta possono effettuare il versamento del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione (tesi restrittiva).</p> <p><b>Da considerare l'applicabilità della proroga al 15.09.2021 per i soggetti ISA.</b></p>
	Imposta di registro	<p><b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.</p>
	Regime impatriati	<p><b>Versamento</b> - Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 3.03.2021 ha stabilito che l'opzione per fruire della proroga del regime agevolato è effettuata mediante il versamento, senza possibilità di compensazione, con il modello F24 dell'importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi all'annualità precedente.</p> <p>I soggetti per cui l'ultimo anno di fruizione del regime per i lavoratori impatriati è stato il 2020, effettuano il versamento entro il 30.08.2021.</p>

27 luglio 2021

**Principali adempimenti mese di agosto 2021\* (segue)**

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Martedì 31 agosto</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Mod. Redditi 2021</b> - I soggetti <b>non</b> titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare i relativi versamenti.
	<b>Iva</b>	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. <b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. <b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	<b>Contenzioso</b>	<b>Sospensione feriale dei termini</b> - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014).
	<b>Associazioni e società sportive</b>	<b>Ripresa versamenti sospesi</b> - Termine di versamento della 4ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).
	<b>Attività di riscossione</b>	<b>Sospensione</b> - Il D.L. 99/2021 (Decreto Lavoro) ha fissato al 31.08.2021 il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione relativa a tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione. Sono sospesi fino al 31.08.2021 anche gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi su salari, stipendi, pensioni (salvo proroghe).
	<b>Imposta di bollo</b>	<b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	<b>Inps</b>	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	<b>Libro unico del lavoro</b>	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
<b>Fasi</b>	<b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2021.	

\* *Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).*

*Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonché i premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).*

- *Per i contribuenti interessati dagli ISA, sono prorogati al 15.09.2021 (dal D.D.L. di conversione del Decreto Sostegni-bis), senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:*
  - risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva;
  - che scadono dal 30.06 al 31.08.2021.

<b>Nota</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).</li> <li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>
-------------	--

27 luglio 2021

**Principali adempimenti mese di settembre 2021**

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Mercoledì 1 settembre</b>	<b>Contenzioso</b>	<b>Sospensione feriale dei termini</b> - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dal 1.08.2021 (D.L. 132/2014).
<b>Giovedì 2 settembre</b>	<b>Contributi a fondo perduto per attività stagionali</b>	<b>Domanda</b> - Fino al 2.09.2021 è possibile presentare via web (o inviare file) l'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis (art. 1, cc. da 5 a 15, D.L. 73/2021) a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo Sostegni bis per le attività stagionali è alternativo al "contributo Sostegni bis automatico" (Prov. Ag. Entrate 2.07.2021).
<b>Sabato 4 settembre</b>	<b>Accertamento</b>	<b>Sospensione termini</b> - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
<b>Lunedì 6 settembre</b>	<b>Contributi a fondo perduto affitti</b>	<b>Domanda</b> - Termine di presentazione dell'istanza telematica per il contributo a fondo perduto a favore dei locatori degli immobili a uso abitativo che hanno ridotto il canone del contratto di locazione per tutto o parte dell'anno 2021 (Prov. Ag. Entrate 108139/2021).
<b>Venerdì 10 settembre</b>	<b>Imposta di bollo</b>	<b>Fattura elettronica</b> - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato dall'Agenzia Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.
	<b>Contributo Covid</b>	<b>Dichiarazione dei redditi</b> - Per fruire del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Sostegni-bis deve essere presentata istanza all'Agenzia Entrate, che potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10.09.2021.
<b>Mercoledì 15 settembre</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Mod. 730</b> - Termine di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08.
		<b>Proroghe dei versamenti delle imposte</b> - Per i contribuenti interessati dagli ISA, sono prorogati al 15.09.2021 (dal D.D.L. di conversione del Decreto Sostegni-bis), senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti: - risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva; - che scadono dal 30.06 al 31.08.2021.
	<b>Iva</b>	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
<b>Associazioni sportive dilettantistiche</b>	<b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).	
	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	

27 luglio 2021

**Principali adempimenti mese di settembre 2021 (segue)**

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione	
Giovedì 16 settembre	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).	
	Iva	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di agosto 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2021. <b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. <b>Comunicazione liquidazioni periodiche</b> - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2021.	
	Sospensione versamenti per Covid	<b>Ripresa</b> - Versamento della 9ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).	
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.	
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).	
	Inps	<b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. <b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. <b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
		<b>Agricoltura</b> - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2021. <b>Agricoltura</b> - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2021, mediante il Mod. F24.	
		<b>Ragionieri Commercialisti</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 5ª rata dell'acconto "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell'anno precedente).
		<b>Consulenti del lavoro</b>	<b>ENPACL</b> - Termine di versamento della 1ª o unica rata del contributo soggettivo e integrativo 2021. Entro tale termine deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa all'ammontare del volume d'affari ai fini Iva conseguito nel 2020.
	Lunedì 20 settembre	Imposta di bollo	<b>Fattura elettronica</b> - Entro il 20.09 l'Agenzia delle Entrate comunica i dati relativi al 2° trimestre.
Conai		<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.	
Sabato 25 settembre	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.	
Giovedì 30 settembre	Imposte dirette	<b>Mod. Redditi 2021</b> - I soggetti <b>non</b> titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.	
		<b>Mod. 730</b> - Termine di presentazione del modello 730 precompilato.	
		<b>Mod. 730</b> - Termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09. <b>Irap</b> - Termine per il versamento, senza sanzioni né interessi, dell'Irap in caso di errata applicazione delle disposizioni dell'art. 24, c. 3 D.L. 34/2020 che hanno esonerato dal versamento del saldo Irap 2019 e del 1° acconto per il 2020, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (art. 1 D.L. 41/2021).	

27 luglio 2021



## Principali adempimenti mese di settembre 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Giovedì 30 settembre (segue)</b>	<b>Iva</b>	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intra-comunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Rimborso Iva estera</b> - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.
	<b>Gruppo Iva</b>	<b>Fattura elettronica</b> - È stato prorogato al 30.09.2021 il periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche. Inoltre, per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali è prevista la possibilità di aderire, entro lo stesso termine, al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche (Comunicato Ag. Entrate 30.06.2021).
		<b>Costituzione</b> - Termine di presentazione del modello per la costituzione del gruppo Iva (modello AGI/1), con efficacia dal 1.01.2022 (provv. Ag. Entrate 19.09.2018).
	<b>Sospensione attività riscossione</b>	<b>Ripresa versamenti</b> - I pagamenti dovuti, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione, riferiti al periodo dall'8.03.2020 al 31.08.2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione (31.08.2021) e, dunque, entro il 30.09.2021.
	<b>Imposta di registro</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	<b>Imposta di bollo</b>	<b>Fattura elettronica</b> - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2021 di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 2° trimestre 2021.
	<b>Associazioni e società sportive</b>	<b>Ripresa versamenti sospesi</b> - Termine di versamento della 5ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).
<b>Inps</b>	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	
<b>Libro unico del lavoro</b>	<b>Contributi volontari</b> - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2021 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.	
<b>Dottori Commercialisti</b>	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
<b>5 per mille</b>	<b>Contributi</b> - Termine di versamento della 1ª o unica rata dei contributi minimi 2021.	
		<b>Regolarizzazione</b> - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l'ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00.

**Nota<sup>1</sup>**

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].